

R.I.D. - RICHIESTA TRASFERIBILITA' DELLA DOMICILIAZIONE ⁽¹⁾

<i>Sezione I</i> Banca di addebito Originaria <i>(Banca presso la quale sono attualmente addebitate le domiciliazioni RID)</i>	<i>Sezione II</i> Nuova banca di addebito <i>(Banca presso la quale il cliente intende trasferire le domiciliazioni RID)</i>
Banca _____ Agenzia _____ Coordinate bancarie del conto corrente ⁽²⁾ : _____ IBAN _____ <input type="text"/>	Banca _____ Agenzia _____ Coordinate bancarie del conto corrente ⁽²⁾ : _____ IBAN _____ <input type="text"/>
<i>Sezione III</i> Dati relativi al debitore	
Sottoscrittore del modulo ⁽³⁾	Intestatario del nuovo conto di addebito <i>(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</i>
Nome e cognome _____ Indirizzo _____ Localita' _____ Cod. Fiscale _____ <input type="text"/>	Anagrafica _____ Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo) _____ <input type="text"/>
<p>Il sottoscrittore del modulo, intestatario/cointestatario⁽³⁾ del conto corrente indicato nella <i>Sezione I</i>, sul quale è stato in precedenza autorizzato l'addebito degli ordini di incasso RID,</p> <p>A) CHIEDE alla Nuova banca di attivare il servizio di trasferibilità e, a tal fine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizza la stessa a richiedere alla banca Originaria il trasferimento delle domiciliazioni RID in essere presso quest'ultima alla data in cui la medesima banca Originaria riceve la richiesta di trasferimento; ▪ autorizza la stessa ad addebitare sul conto corrente indicato nella <i>Sezione II</i>, nella data di scadenza dell'obbligazione o nella data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata) e nel rispetto delle informazioni comunicate dalla banca originaria, tutti gli ordini di incasso RID relativi alle domiciliazioni RID di cui sopra, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito; ▪ revoca le domiciliazioni RID in precedenza rilasciate alla banca Originaria e trasferite sul conto corrente di cui alla <i>Sezione II</i> e allo scopo dà mandato alla Nuova banca di far pervenire alla banca Originaria la richiesta di revoca e di informare dell'avvenuto trasferimento le aziende creditrici interessate. <p>B) PRENDE ATTO che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rientra nell'ambito di applicazione del presente servizio il trasferimento di eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dalla banca di addebito Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante procedura analoga. Il presente servizio troverà applicazione per queste forme di addebito anche lì ove il sottoscrittore si sia in precedenza impegnato nei confronti della banca Originaria ad eseguire il pagamento delle rate di mutuo e/o prestito direttamente su un conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la medesima banca di addebito Originaria; ▪ non può essere richiesta la trasferibilità parziale⁽⁴⁾ e non possono essere trasferite le domiciliazioni RID per le quali esistano particolari accordi di natura tecnica e/o finanziaria tra la banca Originaria, il medesimo cliente e/o l'azienda creditrice; ▪ l'autorizzazione all'addebito delle disposizioni RID sopra indicate ha effetto a decorrere dal ⁽⁵⁾ e il sottoscrittore SI IMPEGNA a mantenere disponibili fondi sufficienti sul conto corrente della banca Originaria fino alla data del ⁽⁶⁾ per consentire alla stessa banca di provvedere all'addebito in conto di eventuali richieste di pagamento che ancora le dovessero pervenire dall'azienda creditrice; ▪ non sono imputabili alla Nuova banca responsabilità derivanti dalla errata compilazione del presente modulo nonché da circostanze attinenti alla banca Originaria o dell'azienda creditrice - delle quali la Nuova banca si impegna, laddove a conoscenza, a dare pronta comunicazione al cliente - che non consentano di perfezionare la richiesta di trasferibilità; ▪ la Nuova banca si impegna a recapitare al cliente una comunicazione scritta contenente indicazione delle domiciliazioni RID per le quali si è perfezionato il trasferimento (specificando, per ciascuna di esse, i termini di opposizione all'addebito e le eventuali clausole limitative) e quelle per le quali non è stato possibile effettuare il trasferimento. Tale comunicazione deve essere restituita alla Nuova banca, debitamente sottoscritta, per approvazione delle domiciliazioni trasferite e delle relative modalità di addebito sul conto corrente. Fino al momento in cui non riceva la comunicazione di conferma da parte del proprio cliente, la Nuova banca è autorizzata ad eseguire gli addebiti RID sulla base delle indicazioni ricevute dalla banca Originaria; ▪ in relazione alle disposizioni di addebito RID trasferite <ul style="list-style-type: none"> · le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto per il recesso dal contratto di conto corrente in essere tra le parti stesse, da darsi mediante comunicazione scritta; · le condizioni economiche applicate sono quelle relative al servizio di domiciliazione bancaria RID indicate nel contratto del conto corrente di cui alla sezione II del presente modulo o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Nuova banca e tempo per tempo vigenti; tale regola trova applicazione anche con riferimento ad eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti sul nuovo conto, ancorché in precedenza incassati dalla banca Originaria mediante procedure diverse dal RID; · per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" già sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. <p>C) AUTORIZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la banca Originaria a comunicare alla Nuova banca ogni dato riguardante le domiciliazioni RID in precedenza ad essa conferite; ▪ la Nuova banca ad informare le aziende creditrici (alle quali sono specificamente riferite le domiciliazioni) del trasferimento delle domiciliazioni RID effettuato in esecuzione del presente atto. <p>Il sottoscrittore del presente modulo, in relazione ad eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti presso la Nuova banca a seguito della presente richiesta di trasferibilità, AUTORIZZA inoltre la banca di addebito Originaria a procedere all'incasso delle rate di mutuo e/o prestito di cui risulti creditrice nei confronti del sottoscrittore, mediante invio di richieste d'incasso RID alla Nuova Banca ed autorizza la Nuova Banca ad addebitare sul nuovo conto di cui alla Sezione II, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso riferiti alle posizioni in oggetto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Nuova banca di inviare la relativa contabile di addebito.</p>	

Luogo e data

Firma del sottoscrittore

(Visto con data della Nuova Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca

Note per la compilazione:

(1) Il servizio di trasferibilità delle domiciliazioni RID consente il trasferimento automatico delle posizioni RID domiciliate sul conto corrente acceso presso una banca (banca di addebito Originaria) ad un conto corrente intrattenuto dal cliente presso altra banca (Nuova banca di addebito). Rientra altresì nell'ambito di applicazione del presente servizio il trasferimento di eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dalla stessa banca di addebito Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante procedura analoga (per semplicità, nel presente modulo, si fa tuttavia esclusivo riferimento agli "addebiti RID").

Resta ferma la possibilità per il cliente che non voglia avvalersi di tale servizio di poter revocare le domiciliazioni RID presso la banca di addebito Originaria e di attivare le nuove domiciliazioni sul conto intrattenuto presso la Nuova banca di addebito.

(2) Indicare le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici ed è strutturato come segue

J	T	6	0	X	0	5	4	2	8	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese		CIN IBAN		CIN	Codice ABI						CAB		Numero conto corrente													

Qualora il sottoscrittore non fosse in possesso delle coordinate bancarie IBAN potrà indicare le coordinate bancarie vigenti in passato: CIN – soltanto se noto – Codice ABI, CAB e numero di conto corrente.

(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. La trasferibilità può essere richiesta dal sottoscrittore del presente modulo esclusivamente per le autorizzazioni all'addebito in conto RID in essere sul conto corrente intrattenuto presso la Banca domiciliataria originaria del quale il sottoscrittore medesimo risulti intestatario, cointestatario o comunque persona delegata ad operare.

(4) Il servizio di trasferibilità è esclusivamente ammesso per la totalità delle domiciliazioni RID in essere presso la banca Originaria. Il servizio di trasferibilità è esclusivamente ammesso per il trasferimento delle domiciliazioni RID presso un unico nuovo conto corrente di addebito.

(5) Data a partire dalla quale le operazioni RID ricevute dalla Nuova banca potranno essere addebitate, in presenza di fondi, sul conto corrente in essere presso la banca medesima e indicato nella Sezione II del presente modulo.

(6) Data fino alla quale la banca Originaria, in presenza di fondi, è autorizzata ad addebitare eventuali operazioni RID che le pervengano dalle aziende creditrici. Laddove il cliente non indichi alcuna data, è da intendersi che le posizioni RID verranno gestite dalla banca Originaria fino alla data - di cui alla precedente nota 5 - in cui l'autorizzazione all'addebito RID ha effetto presso la Nuova Banca.